

Ordinanza del DDPS concernente il personale militare (OPers mil)

Modifica del 12 gennaio 2011

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS);
d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
ordina:*

I

L'ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003¹ concernente il personale militare è modificata come segue:

Art. 8 lett. a

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 10

¹ Possono essere assunte come militari a contratto temporaneo le persone che:

- a. dispongono di un certificato di capacità relativo a un tirocinio della durata di almeno tre anni conformemente alla LFPr² o almeno di un diploma equivalente di una scuola riconosciuta dallo Stato;
- b. sono militari;
- c. hanno ottenuto buone qualificazioni nei servizi militari precedenti;
- d. godono di una reputazione incensurabile;
- e. sono state dichiarate idonee per l'assicurazione professionale dell'assicurazione militare; e
- f. hanno superato un esame d'idoneità per militari a contratto temporaneo.

² In casi eccezionali debitamente motivati e in caso di bisogno comprovata da parte del datore di lavoro, il capo dell'esercito può riconoscere altre qualifiche professionali ai sensi del capoverso 1 lettera a.

¹ RS 172.220.111.310.2

² RS 412.10

Art. 11 cpv. 1

¹ L'istruzione di base degli ufficiali di professione, eccettuati i piloti militari di professione, gli operatori di bordo di professione, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione, comprende il corso di studi di bachelor per ufficiali di professione al PF di Zurigo oppure il corso di diploma o le Scuole militari 1 e 2 dell'Accademia militare del PF di Zurigo conformemente all'ordinanza del 24 settembre 2004³ concernente l'Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo. In casi eccezionali debitamente motivati, il capo dell'esercito può derogare a questa regola.

Art. 12 cpv. 3

³ Gli ufficiali di professione ai quali è assegnata la funzione di capo basi del personale militare della Difesa, capo gestione impieghi e carriere della Difesa, capo gestione impieghi e carriere delle Forze terrestri o capo gestione impieghi e carriere delle Forze aeree mantengono le loro condizioni d'assunzione precedenti fintanto che esercitano la nuova funzione.

Art. 17 cpv. 1 e 4

¹ Agli ufficiali di professione, compresi gli alti ufficiali superiori, e ai sottufficiali di professione sono assegnati una funzione e un luogo di lavoro. Il datore di lavoro può modificare l'assegnazione in ogni momento; la modifica è comunicata per scritto. Occorre badare affinché la funzione possa essere esercitata per quattro a sei anni.

⁴ I trasferimenti di ufficiali e di sottufficiali di professione nel quadro di un lavoro di progetto approvato dal capo dell'esercito o di un perfezionamento professionale non dovrebbero durare più di tre anni.

Art. 22 cpv. 4

⁴ Dopo l'assegnazione di un nuovo luogo di lavoro, eccettuato il primo luogo di lavoro dopo l'istruzione di base, gli aventi diritto di cui al capoverso 1 hanno diritto durante sei anni al massimo a un'indennità supplementare per spese supplementari.

Art. 29 cpv. 3

³ L'impiego di veicoli di rappresentanza è retto dagli articoli 14–16 dell'ordinanza del 23 febbraio 2005⁴ concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti.

Art. 35 cpv. 4 e 5

⁴ Per le corse di servizio deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. I trasporti pubblici possono essere utilizzati in singoli casi, se ciò è opportuno e se le esigenze del servizio lo consentono.

³ RS 414.131.1

⁴ RS 514.31

⁵ Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego deve essere utilizzato il veicolo di servizio personale. Il tempo necessario per tali tragitti non è considerato tempo di lavoro secondo l'articolo 19.

Art. 35a Autorizzazione di condurre in caso di corse di servizio

¹ In caso di corse di servizio il detentore conduce personalmente il veicolo di servizio personale.

² Al capo dell'esercito, al comandante delle Forze terrestri e al comandante delle Forze aeree è assegnato un conducente personale.

³ In caso di corse di servizio i rimanenti detentori sono autorizzati a impiegare un conducente soltanto se la corsa è in relazione diretta con un'attività di servizio della truppa oppure se l'adempimento dei compiti o la sicurezza lo richiedono urgentemente. Possono essere impiegati unicamente i militari incorporati come conducenti nella truppa che prestano servizio, sempre che non siano militari in ferma continuata.

⁴ Per i tragitti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o d'impiego non è consentito impiegare conducenti.

Art. 36 Autorizzazione di condurre in caso di utilizzazione privata

¹ Oltre al detentore, sono autorizzati a effettuare corse private secondo l'articolo 35 capoverso 2 anche tutti i membri della famiglia che vivono in comunione domestica con il detentore, compreso il partner.

² *Concerne soltanto il testo tedesco.*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2011.

12 gennaio 2011

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport:
Ueli Maurer

